



Ci vorrebbe una carezza del Nazareno

Il diritto di morire non ha alcun fondamento giuridico!

di **Milena Crescenzi** e **Elena Piunti**

Lo scorso 29 novembre il Santo Padre Francesco, rivolgendosi ai membri del Centro Studi "Rosario Livatino", è intervenuto ancora una volta e in maniera chiara e decisa sulla questione dell'eutanasia. E lo ha fatto citando le parole dello stesso magistrato Livatino, ucciso il 21 settembre 1990 a 38 anni, e definito da san Giovanni Paolo II un "martire della giustizia e indirettamente della fede". Rosario Livatino, riprendendo durante

una conferenza le preoccupazioni che un parlamentare laico del tempo aveva per l'introduzione di un presunto diritto all'eutanasia, faceva infatti questa osservazione: "Se l'opposizione del credente a questa legge si fonda sulla convinzione che la vita umana [...] è dono divino che all'uomo non è lecito soffocare o interrompere, altrettanto motivata è l'opposizione del non credente che si fonda sulla convinzione che la vita sia tutelata dal diritto naturale, che

nessun diritto positivo può violare o contraddire, dal momento che essa appartiene alla sfera dei beni «indisponibili», che né i singoli né la collettività possono aggredire». Citando dunque questa stessa affermazione Papa Francesco ha aggiunto: «Queste considerazioni sembrano distanti dalle sentenze che in tema di diritto alla vita vengono talora pronunciate nelle aule di giustizia, in Italia e in tanti ordinamenti democratici. Pronunce per le quali l'interesse principale di una persona disabile o anziana sarebbe quello di morire e non di essere curato; o che - secondo una giurisprudenza che si autodefinisce «creativa» - inventano un «diritto di morire» privo di qualsiasi fondamento giuridico, e in questo modo affievoliscono gli sforzi per lenire il dolore e non abbandonare a sé stessa la persona che si avvia a concludere la propria esistenza». Non solo. Papa Francesco ha denunciato con forza, nella stessa occasione, lo «sconfinamento del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti «nuovi diritti», con sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo». Effettivamente, come non accorgersi che la creazione indiscriminata di nuovi diritti è un potere che negli anni è stato lasciato nelle mani arbitrarie della magistratura, che spesso in virtù di presunte lacune normative ha usato le proprie sentenze per «abrogare leggi» e costituire nuovi diritti in capo alla persona? Basta pensare, proprio in tema di «fine vita», alla recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 242 del 2019) con la quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, ovvero del reato di istigazione o aiuto al suicidio. La questione era stata sollevata dalla Corte di Assise di Milano nel procedimento penale a carico di Marco Cappato nella dolorosa vicenda di Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come DJ Fabo: si chiedeva un chiarimento sulla legittimità costituzionale della norma, anzitutto nella parte in cui si incriminano le condotte di aiuto al suicidio anche quando esse non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima; nonché si denunciava un disequilibrio nel sanzionare allo stesso modo le condotte di aiuto al suicidio, non rafforzative del proposito dell'aspirante suicida, con la stessa severa pena prevista per le condotte di istigazione. La Corte Costituzionale ha quindi rilevato, accogliendo la richiesta, che l'attuale assetto normativo concernente il «fine vita» lascerebbe prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e in particolare ha ritenuto *«non punibile, a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli»*. Dunque, secondo la Corte Costituzionale, l'aiuto al suicidio

non solo non sarebbe in contrasto con la Costituzione, ma diventerebbe una condotta giustificabile dall'esigenza di tutelare un diritto di autodeterminazione specie per le persone più deboli e vulnerabili, che vanno sostenute anche in riferimento ad una scelta estrema, personale e irreparabile, come quella del suicidio. La Corte ha anche precisato che l'aiuto al suicidio debba essere prestato con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), sempre che le condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. A seguito di tale pronuncia la Corte di Assise di Milano, con sentenza depositata il 30 gennaio 2020, ha assolto Marco Cappato con la formula *«perché il fatto non sussiste»*, in merito alla vicenda relativa al suicidio assistito di Fabiano Antoniani. Il nostro ordinamento giuridico è stato sin dall'inizio segnato dalla difesa della vita, dalla tutela di ogni forma di discriminazione fisica e psicologica, tanto da poterci definire come uno Stato garantista. Il codice civile, prima ancora della carta costituzionale, prevede all'art. 5 che *«gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume»*. La lettura che però viene data dei principi costituzionali anche nella citata sentenza tende a sottolineare solo un principio personalistico dell'individuo, come se questo avesse un potere di vita e di morte su sé stesso. Difatti la Corte Costituzionale usa dell'art. 2 per affermare che l'uomo e non lo Stato è al centro della vita





sociale, dell'art. 13 per riconoscere la libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza sulla base del principio di inviolabilità della libertà personale, nonché dell'art. 32 per interpretare il diritto alla salute quale diritto all'autodeterminazione individuale, con riguardo ai trattamenti terapeutici. La stessa Corte fa riferimento anche alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che riconoscerebbe, sulla base degli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, il diritto di ciascun individuo *"di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà"*. Insomma la tendenza è quella di inserire nei nostri principi giuridici il nuovo "diritto di morire", cercando di appoggiarlo alle basi giuridiche del nostro sistema che invece sono nate e state pensate, fin dal 1942, anno di emanazione del codice civile, per tutelare la vita dal concepimento fino alla morte naturale. La confusione aumenta quando si tenta di far coincidere il diritto a rifiutare le cure con quello di ottenere un aiuto al suicidio. E paradossalmente lo stesso rendere legittimo l'aiuto al suicidio andrebbe in contrasto con la libertà di autodeterminazione della persona poiché tale libertà, quando si esprime nel senso di porre fine alla propria esistenza, dovrebbe essere assicurata fino all'ultimo istante garantendo anche la possibilità di un legittimo ripensamento. La nostra Costituzione nulla ha a che vedere con il diritto di morire: voler pensare di inserire questo nuovo diritto sarebbe in contrasto con il principio stesso dell'inviolabilità dell'essere umano, che l'art. 2 riconosce e garantisce sopra ogni cosa sia in riferimento al singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; sarebbe altresì in contrasto con il principio dell'uguaglianza del cittadino,

che secondo l'art. 3 ha pari dignità sociale ed è uguale davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Se dunque il "diritto di morire" non ha alcun fondamento giuridico, occorre soffermarci chiaramente anche sul fatto che quella che sembrerebbe una volontà di incentivare la libertà personale di ogni individuo, altro non è che una visione utilitaristica della persona la quale diventa inutile o può essere equiparata a un costo, se dal punto di vista medico non ha speranze di miglioramento o non può più evitare il dolore. È necessario respingere con forza la tentazione, indotta sia dai mutamenti legislativi che dall'idea di una falsa compassione di fronte alla richiesta di essere aiutati ad anticipare la morte, di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con l'eutanasia. La morte non è una cura! Il dolore e la disperazione di chi invoca la morte sono innanzitutto un dito puntato alla coscienza di ciascuno di noi. Ogni storia in cui si evidenzia la speranza, anche dentro la condizione di una grave malattia e disabilità, ci mostra sempre la forza semplice della vicinanza e della dedizione, il sacrificio appassionato del prendersi cura, la consolazione della tenerezza, la continua rinascita nell'essere investiti da un amore gratuito che unicamente può far emergere il valore della persona in quanto tale. Chi percepisce solitudine si arrende prima! *"Ci vorrebbe una carezza del Nazareno"* disse il cantante - medico, l'ateo Enzo Jannacci, intervistato dal *Corriere della sera* il 6 febbraio 2009 in merito alla drammatica condizione di Eluana Englaro. Sì. Ci vorrebbe e ci vuole la carezza di un Uomo, quell'Uomo, che solo nella storia ha osato definirsi Via, Verità e Vita.